

L'azione poco diligente del socio rischia una condanna per lite temeraria

Non imputabile in modo automatico agli amministratori della controllante la cattiva gestione delle controllate

/ Maurizio MEOLI

Rischia la condanna al risarcimento dei danni da **lite temeraria** il socio che agisce in giudizio nei confronti degli amministratori della società partecipata/capogruppo richiamando indifferentemente fatti relativi alla società stessa e fatti relativi alle controllate. È questa l'indicazione che emerge dalla sentenza n. [316/2016](#) del Tribunale di Milano e che deve indurre a prestare particolare attenzione in capo a chi intenda intraprendere analoghe iniziative giudiziarie.

La decisione sottolinea, innanzitutto, come non sia possibile configurare "tout court" una responsabilità degli **amministratori** della **controllante** in caso di atti di "mala gestio" posti in essere nell'ambito delle controllate. La responsabilità dei primi non è conseguenza automatica dei danni da cattiva gestione degli amministratori delle controllate, non essendo possibile alcuna automatica trasposizione.

La responsabilità degli amministratori della controllante per l'attività di gestione delle controllate richiede tutti i seguenti **requisiti**: specifica individuazione delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante incidenti sulla sfera delle controllate (es., direttive impartite e/o attività di influenza esercitate); puntuale indicazione dei doveri gestori **violati** da tali condotte e loro preciso fondamento; individuazione del **danno** subito dalle controllate per effetto delle condotte poste in essere dagli amministratori della controllante e, soprattutto, puntuale ricostruzione e specificazione degli effetti pregiudizievoli che si sono riprodotti sul **patrimonio** della controllante in conseguenza del danno patito dalle controllate, posto che l'azione sociale di responsabilità di cui agli [artt. 2393](#) e [2393-bis](#) c.c. richiede la sussistenza di un danno diretto per la società nell'interesse della quale si agisce; **prova** del nesso di causalità tra inadempimento, danno per la controllata e danno per la controllante.

Rispetto a tali condizioni, l'azione posta in essere nel caso di specie dal socio di minoranza della società controllante contro gli amministratori della stessa si presentava fortemente **deficitaria**. Per gran parte degli addebiti si contestava il loro operato estendendo in modo automatico la responsabilità per asseriti atti di "mala gestio" realizzati nell'ambito delle controllate, ma **senza** individuare alcuna **direttiva o influenza** sugli organi gestori delle controllate o ipotizzare qualche obbligo di controllo rimasto inadempito. Non si allegava la violazione di specifici obblighi, ma si richiamava, del tutto genericamente, il dovere di diligenza di cui all'[art. 2392](#) c.c. Non si precisava in che modo i la-

mentati danni nell'ambito delle società controllate si erano in tesi riprodotti direttamente nella sfera patrimoniale della controllante, né, tanto meno, si provava il nesso di causalità tra condotta negligente, danno per le controllate e danno per la capogruppo.

"A tale drammatica **carezza** di allegazioni" – in tal senso si esprime testualmente il Tribunale di Milano – si sommava il fatto di rivolgere addebiti nei confronti dei vari amministratori convenuti in maniera del tutto **in-differenziata**, senza cioè considerare la diversa natura delle cariche rivestite specificando i doveri gestori violati con riferimento a ciascuna posizione.

Ne emerge una grave **confusione** circa la corretta individuazione del piano di responsabilità degli amministratori della società controllante per danni alla società stessa rispetto a quello della responsabilità degli amministratori delle società controllate per danni alle medesime. Ed, infatti, il presunto principio dell'automatica trasposizione della responsabilità dei primi per danni provocati dai secondi alle società controllate rispettivamente amministrare **non** trova alcun fondamento **giuridico**.

Di contro, impostata correttamente la questione dal punto di vista giuridico, la domanda presenta vuoti sia di allegazione che, a maggior ragione, di prova. Un simile vizio di impostazione dell'azione avrebbe potuto essere evitato con l'**ordinaria diligenza**; e, se preventivamente corretto, avrebbe consentito all'attore di valutare con maggiore consapevolezza il fondamento dell'azione rispetto ad una responsabilità degli amministratori della società controllante per danni al patrimonio della società amministrata a fronte di presunti atti di "mala gestio" compiuti dagli amministratori delle società controllate (anch'essi, peraltro, dedotti in modo generico e superficiale).

Da tutto ciò deriva che al rigetto della domanda si accompagna non solo l'addebito delle spese processuali in base al principio della soccombenza, ma, soprattutto, che il socio di minoranza (attore) è condannato a risarcire agli amministratori (convenuti) il **danno** da c.d. **"lite temeraria"** ex [art. 96](#) c.p.c. In base a tale disposizione, infatti, "se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o **colpa grave**, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza". Nella specie, in particolare, tale danno è stato liquidato in 40.000 euro per ciascuno dei sei amministratori citati in giudizio, oltre che in favore della stessa società partecipata.